

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 560

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, ZAPPACOSTA, BEVILACQUA,
BATTAGLIA Antonio, DELOGU, MULAS e VALDITARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2001

—————

Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento
degli insegnanti di religione cattolica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo circa sessant'anni di insegnamento religioso concordatario, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 824, e dell'articolo 35 della Costituzione («la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»), rimane assurda la posizione «precaria» e l'assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione cattolica, pur riconosciuti idonei, cioè abilitati all'insegnamento, per una disciplina di cui si enuncia la pari dignità con le altre discipline scolastiche. Eppure in questi sessant'anni molti sono stati i momenti di riconoscimento della cultura religiosa. Basti pensare all'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, che all'articolo 9, comma 2, afferma: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».

Inoltre, l'intesa attuativa di cui al numero 5, lettera b), del protocollo addizionale allo stesso accordo, intervenuta il 14 dicembre 1985 tra il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della pubblica istruzione, e resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, prevede il fermo intento dello Stato di dare attuazione ad una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione. Si vuole inoltre ricordare la sentenza della Corte costituzionale

n. 203 del 12 aprile 1989, nella quale, tra gli altri, sono stati confermati importanti principi, quali la pari dignità culturale e formativa dell'insegnamento della religione cattolica rispetto ad ogni altra disciplina scolastica; l'inserimento del relativo insegnamento nel progetto educativo della scuola e nella programmazione didattica e curricolare; la conseguente posizione giuridica del docente di religione cattolica che, essendo insegnante di una disciplina scolastica a tutti gli effetti obbligatoria per chi se ne avvale, deve essere messo in grado di svolgere il suo servizio alla pari degli altri docenti.

Tutto ciò premesso gli insegnanti di religione cattolica, pur in possesso di una ben determinata qualificazione professionale richiesta dallo Stato come condizione per insegnare nella scuola pubblica, e dichiarati idonei all'insegnamento dall'autorità ecclesiastica, come prescrive la normativa neoconcordataria, continuano tuttavia a mantenere il trattamento giuridico legato al vecchio Concordato del 1929 che li confina per tutta la loro vita lavorativa in una condizione di precariato nella forma dell'incarico annuale o della supplenza, lasciandoli, cioè, fuori dal rapporto stabile di lavoro che si configura nel «ruolo». Questa forma di precariato a vita non ha eguali nella scuola. Va osservato che gli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle nostre scuole sono una esigua minoranza anche perchè tale disciplina si impone per le potenzialità che riesce ad esprimere a sostegno della crescita culturale ed umana degli studenti, in un progetto che è sicuramente conforme alle finalità educative dell'istituzione scolastica. L'insegnamento della religione assume una notevole valenza nella crescita culturale della scuola italiana

e contribuisce alla formazione di quel senso etico del quale l'Italia, soprattutto in questo momento, ha tanto bisogno per una profonda rinnovazione e rinascita della società. Poco prima della conclusione della XIII legislatura il Senato ha approvato un disegno di legge sulla materia ma il provvedimento si è poi «arenato» alla Camera dei deputati. Il presente disegno di legge si propone quindi di conferire definitivamente la dignità che spetta all'insegnamento della religione cattolica, inserendo il relativo personale docente, sia pure con tutte le caratteristiche e le peculiarità che gli sono proprie, nel contesto generale dello stato giuridico degli altri docenti.

L'articolo 1 istituisce due distinti ruoli provinciali, rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per quelli della scuola media e secondaria superiore; prevede inoltre che agli insegnanti inseriti nei suddetti ruoli si applichino le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dalla contrattazione collettiva per gli insegnanti di ruolo.

L'articolo 2 dispone che, in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge di riordino dei cicli dell'istruzione, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica siano stabilite dal provveditore agli studi, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, rispettivamente nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti per la scuola media e secondaria superiore e nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di formazione dell'organico per quanto riguarda la scuola materna ed elementare.

L'articolo 3 detta norme sul reclutamento, prevedendo che ciascun candidato debba essere in possesso del riconoscimento di idoneità all'insegnamento religioso rilasciato dall'ordinamento diocesano competente per territorio (comma 3) e che le prove d'esame accertino la preparazione culturale generale dei candidati in quanto quadro di riferimento complessivo, con l'eccezione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica (comma 4). Il comma 5 stabilisce che l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo indeterminato, disposta dal provveditore agli studi d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio. Il comma 6 dispone infine che ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunga la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

L'articolo 4 estende agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1 le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale e territoriale del personale della scuola, subordinatamente al possesso del titolo di qualificazione richiesto, nonchè del riconoscimento dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario. Il comma 3 stabilisce che l'insegnante di religione cattolica assunto a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità e che non possa fruire della mobilità professionale del personale della scuola, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva.

L'articolo 5 reca norme transitorie e finali relative ad un corso abilitante di centodieci ore con esame finale riservato agli insegnanti di religione cattolica con determinati requisiti, il cui programma sarà volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico e degli ordinamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce il corso. Una volta superata l'abilitazione, gli insegnanti di reli-

gione cattolica sono collocati in apposite graduatorie provinciali, compilate sulla base dei titoli culturali e di servizio, e sono immessi in ruolo in relazione all'80 per cento dei posti disponibili ogni anno. Viene assegnata la priorità delle nomine in qualità di incaricato annuale per i docenti inclusi nelle graduatorie provinciali. Infine, essendo l'insegna-

mento della religione cattolica un sapere culturale e un sapere scolastico (sentenze della Corte costituzionale n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991), viene adeguata la valutazione dell'insegnamento della religione alla natura e alle finalità della scuola.

L'articolo 6, infine, reca la copertura dell'onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Stato giuridico)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e di base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite:

a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi;

b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell'80 per

cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 3.

(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera *a*), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al comma 2.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante incarichi annuali stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.

2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.

3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante incarichi annuali stipulati ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

Art. 5.

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno due anni, esplicito anche in ordini e gradi scolastici diversi, e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato di 110 ore con esame finale. Gli anni di servizio richiesti dal presente comma sono computati sulla base di centotanta giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Per i candidati di cui al comma 1 del presente articolo si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.

3. Il programma di esame del corso abilitante di cui al comma 1 è volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce il corso. Nel punteggio della graduatoria finale interverrà il riconoscimento del servizio prestato in qualità di incaricato di religione cattolica.

4. Gli insegnanti di religione cattolica, che avranno superato il corso abilitante di cui al comma 1, sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e saranno immessi in ruolo in relazione all'80 per cento dei posti disponibili ogni anno.

5. I docenti di cui al comma 4 avranno anche la precedenza nell'assegnazione dei posti di cui all'articolo 3, comma 7.

6. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e il comma 4 dell'articolo 309 del testo unico.

7. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art. 6.

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 550 milioni per l'anno 2001 e di lire 50.000 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

